



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 23 MARZO 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

STATUTO PROVINCIALE

(Approvato con Delibera C.P. n. 44 del 31.07.2001, modificato del Deliberazione n. 30 del 25.05.2006)

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:


- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Amministrazione Provinciale dell'Aquila



Statuto

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 31/07/2001, modificato con Deliberazione n. 30 del 25/05/2006)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1	La Provincia.....	Pag. 8
Art.2	Elementi costitutivi.....	Pag. 8
Art.3	Sede della Provincia.....	Pag. 9
Art.4	Gonfalone, stemma, sigillo.....	Pag. 9
Art.5	Funzioni.....	Pag. 9
Art.6	Attività di promozione, coordinamento e realizzazione di opere.....	Pag. 9
Art.7	Forme di cooperazione.....	Pag. 9
Art.8	Compiti di programmazione.....	Pag. 9
Art.9	Compiti sociali e culturali.....	Pag. 9
Art.10	Albo Pretorio.....	Pag. 10
Art.11	Circondari.....	Pag. 10
Art.12	Principi istituzionali e organizzativi.....	Pag. 10
Art.13	Deleghe ad altri enti locali.....	Pag. 10
Art.14	Sviluppo sostenibile.....	Pag. 10

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.15	Forme di partecipazione.....	Pag. 12
Art.16	Libere forme associative.....	Pag. 12
Art.17	Istanze e petizioni.....	Pag. 12
Art.18	Proposte.....	Pag. 12
Art.19	Partecipazione dei cittadini dell'U. E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti.....	Pag. 13
Art.20	Conferenze istituzionali.....	Pag. 13
Art. 20bis	Commissione per le pari opportunità e Conferenza delle elette.....	Pag. 13
Art.21	Referendum.....	Pag. 14

CAPO II TRASPARENZA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art.22	Pubblicità degli atti.....	Pag. 15
Art.23	Diritto di accesso e di informazione.....	Pag. 15
Art.24	Procedimento Amministrativo – Principi.....	Pag. 15
Art.25	Responsabile del procedimento.....	Pag. 16
Art.26	Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi.....	Pag. 16

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art.27	Finalità.....	Pag. 17
Art.28	Elezione e durata.....	Pag. 17

Art.29	Requisiti.....	Pag. 17
Art.30	Ineleggibilità.....	Pag. 17
Art.31	Incompatibilità.....	Pag. 18
Art.32	Cessazione dalla carica.....	Pag. 18
Art.33	Compiti.....	Pag. 18
Art.34	Poteri istruttori.....	Pag. 18
Art.35	Rapporti di coordinamento e collaborazione.....	Pag. 19
Art.36	Sede, indennità e mezzi.....	Pag. 19
Art.37	Relazione annuale.....	Pag. 19

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art.38	Organi della Provincia.....	Pag. 20
Art.39	Consiglio Provinciale – Composizione.....	Pag. 20
Art.40	Competenze del Consiglio provinciale.....	Pag. 20
Art.41	Consiglieri provinciali.....	Pag. 20
Art.42	Entrata in carica – Durata.....	Pag. 21
Art.43	Dimissioni del consigliere.....	Pag. 21
Art.44	Decadenza del consigliere per assenza.....	Pag. 21
Art.45	Consigliere anziano.....	Pag. 21
Art.46	Commissioni consiliari.....	Pag. 22
Art.47	Commissione consiliare di vigilanza e garanzia.....	Pag. 22
Art.48	Commissioni consiliari speciali e d’indagine.....	Pag. 23
Art.49	SOPPRESSO.....	Pag. 23
Art.50	Commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti.....	Pag. 23
Art.51	Gruppi consiliari.....	Pag. 23
Art.52	Conferenza dei capigruppo.....	Pag. 24
Art.53	Funzionamento degli organi.....	Pag. 24
Art.54	Deliberazioni del consiglio.....	Pag. 25
Art.55	Obbligo di astensione.....	Pag. 25
Art.56	Prima adunanza – adempimenti.....	Pag. 26
Art.57	Ufficio di Presidenza del Consiglio.....	Pag. 26
Art.58	Presidente e Vice Presidenti del Consiglio.....	Pag. 27
Art.59	Presentazione delle linee programmatiche.....	Pag. 27
Art.60	Funzione di indirizzo.....	Pag. 28

CAPO II

GIUNTA PROVINCIALE

Art.61	Giunta provinciale.....	Pag. 29
Art.62	Assessori.....	Pag. 29
Art.63	Funzionamento della Giunta.....	Pag. 29
Art.64	Competenze della Giunta.....	Pag. 30

**CAPO III
PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA**

Art. 65	Funzioni del Presidente.....	Pag. 31
Art. 66	Dimissioni del Presidente e mozione di sfiducia.....	Pag. 31

**TITOLO IV
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO,
FINANZIARIO E CONTABILE**

**CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI**

Art. 67	Principi di organizzazione.....	Pag. 33
Art. 68	Segretario generale.....	Pag. 33
Art. 69	Vice Segretario Generale.....	Pag. 34
Art. 70	Direttore Generale.....	Pag. 34
Art. 71	Dirigenti.....	Pag. 34
Art. 72	Sistema di controllo interno.....	Pag. 35

**CAPO II
ORDINAMENTO FINANZIARIO
E CONTABILE**

Art. 73	Ordinamento finanziario.....	Pag. 36
Art. 74	Demanio e patrimonio.....	Pag. 36
Art. 75	Ordinamento contabile.....	Pag. 37
Art. 76	Gestione del bilancio.....	Pag. 37
Art. 77	Risultati di gestione e rendiconto.....	Pag. 37
Art. 78	Controllo di gestione.....	Pag. 38
Art. 79	Collegio dei revisori.....	Pag. 38
Art. 80	Servizio di tesoreria.....	Pag. 38
Art. 81	Responsabilità.....	Pag. 38
Art. 82	Responsabilità verso terzi.....	Pag. 38
Art. 83	Responsabilità verso la Provincia.....	Pag. 38
Art. 84	Responsabilità degli agenti contabili.....	Pag. 39
Art. 85	Responsabilità dei dirigenti	Pag. 39
Art. 86	Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni.....	Pag. 39
Art. 87	Patrocinio legale.....	Pag. 39
Art. 88	Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	Pag. 39
Art. 89	Diritti del contribuente.....	Pag. 39

**CAPO III
SERVIZI PUBBLICI
E CONTRATTI**

Art. 90	Modalità di gestione dei servizi pubblici.....	Pag. 41
Art. 91	Attività contrattuale.....	Pag. 41

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art.92	Soppresso.....	Pag. 42
Art.93	Deliberazioni sullo Statuto e sue modifiche.....	Pag. 42
Art.94	Entrata in vigore	Pag. 42
Art.95	Rinvio.....	Pag. 42

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 La Provincia

1. La Provincia dell'Aquila è ente locale territoriale autonomo, di rilievo costituzionale, intermedio tra i Comuni e la regione Abruzzo. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
2. La Provincia esercita le potestà di autordinamento, autorganizzazione e autoamministrazione, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
3. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La Provincia, nell'esercizio delle sue funzioni, opera secondo il principio di sussidiarietà.
5. La Provincia cura e promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della comunità provinciale; assicura la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e tutela il suo patrimonio storico, artistico e archeologico; valorizza i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società; promuove la cultura della pace e dei diritti umani, secondo una autonoma capacità di determinazione dell'indirizzo politico ed amministrativo, nel quadro dei principi e dei valori della Costituzione.
6. La Provincia riconosce la interdipendenza tra l'uomo e l'ambiente e ritiene obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita.

Art. 2 Elementi costitutivi

1. La Provincia è costituita dalle popolazioni e dai territori dei seguenti Comuni:
1 L'Aquila – 2 Acciano - 3 Aielli - 4 Alfedena - 5 Anversa degli Abruzzi - 6 Ateleta - 7 Avezzano - 8 Balsorano - 9 Barete - 10 Barisciano - 11 Barrea - 12 Bissegna - 13 Bugnara - 14 Cagnano Amiterno - 15 Calascio - 16 Campo di Giove - 17 Campotosto - 18 Canistro - 19 Cansano - 20 Capestrano - 21 Capistrello - 22 Capitignano - 23 Caporciano - 24 Cappadocia - 25 Carapelle Calvisio - 26 Carsoli - 27 Castellafiume - 28 Castel del Monte - 29 Castei di Ieri - 30 Castel di Sangro - 31 Castelvecchio Calvisio - 32 Castelvecchio Subequo - 33 Celano - 34 Cerchio - 35 Civita d'Antino - 36 Civitella Alfedena - 37 Civitella Roveto - 38 Cucullo - 39 Collarmente - 40 Colledara - 41 Collepetro - 42 Corfinio - 43 Fagnano Alto - 44 Fontecchio - 45 Fossa - 46 Gagliano Aterno - 47 Gioia de' Marsi - 48 Goriano Sicoli - 49 Introdacqua - 50 Lecce de' Marsi - 51 Luco - 52 Luco de' Marsi - 53 Magliano de' Marsi - 54 Massa d'Albe - 55 Molina Aterno - 56 Montebello - 57 Morino - 58 Navelli - 59 Ocre - 60 Ofena - 61 Opi - 62 Oricola - 63 Ortona de' Marsi - 64 Ortucchio - 65 Ovindoli - 66 Pacentro - 67 Pereto - 68 Pescasseroli - 69 Pescina - 70 Pescocostanzo - 71 Pettorano sul Gizio - 72 Pizzoli - 73 Poggio Picenze - 74 Prata D'Ansidonia - 75 Pratola Peligna - 76 Prezza - 77 Raiano - 78 Rivisondoli - 79 Roccacasale - 80 Rocca di Botte - 81 Rocca di Cambio - 82 Rocca di Mezzo - 83 Rocca Pia - 84 - Roccaraso - 85 San Benedetto de' Marsi - 86 San Benedetto in Perillis - 87 San Demetrio Ne' Vestini - 88 San Pio delle Camere - 89 Sante Marie - 90 Sant'Eusanio Forconese - 91 Santo Stefano di Sessanio - 92 San Vincenzo Valle Roveto - 93 Scanno - 94 Scontrone - 95 Scoppito - 96 Scurcola Marsicana - 97 Secinaro - 98 Sulmona - 99 Tagliacozzo - 100 Tione degli Abruzzi - 101 Tornimparte - 102 Trasacco - 103 Villalago - 104 Villa Santa Lucia - 105 Villa Sant'Angelo - 106 Villavallelonga - 107 Villetta Barrea - 108 Vittorito

Art. 3 Sede della Provincia

1. La Provincia ha sede nella città dell'Aquila dove, di norma, si riuniscono gli organi di governo e le commissioni.

Art. 4 Gonfalone, stemma, sigillo

1. La Provincia ha un gonfalone, consistente in un drappo rettangolare di stoffa bianca terminante a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo riccamente ornato con ricami d'oro e caricato dello stemma sormontato dall'iscrizione centrata in oro "PROVINCIA DELL'AQUILA".
2. Lo stemma è d'azzurro, all'aquila d'argento dal volo abbassato, imbeccata, membrata e coronata all'antica, d'oro, linguata di rosso e posata sulle vette laterali di un monte di tre cime d'oro.
3. Il sigillo reca lo stemma della Provincia.

Art. 5 Funzioni

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale ad essa conferite dallo Stato e dalla Regione.
2. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 6 Attività di promozione, coordinamento e realizzazione di opere

1. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge.

Art. 7 Forme di cooperazione

1. La Provincia partecipa alle forme di cooperazione previste dalla legge e concorre alla formazione dei piani e programmi e degli altri provvedimenti della Regione.

Art. 8 Compiti di programmazione

1. La Provincia esercita i compiti di programmazione ad essa conferiti dallo Stato e dalla Regione.
2. La Provincia predispose ed adotta il piano territoriale di coordinamento secondo le modalità stabilite dalla legge; accerta, altresì, la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale, predisposti dai comuni, con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Art. 9 Compiti sociali e culturali

1. La Provincia promuove e incentiva lo sviluppo di attività sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive. Custodisce altresì le testimonianze e le tradizioni della sua popolazione e ne favorisce la conoscenza, valorizzando a tal fine la funzione culturale e sociale della propria istituzione bibliotecaria.

Art. 10 Albo Pretorio

1. Per la pubblicazione degli atti, la Provincia ha un Albo Pretorio ubicato nella propria sede.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta provinciale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 11 Circondari

1. La Provincia, in relazione alla omogeneità ed alle peculiarità geografiche e storiche del suo territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, suddivide il proprio territorio nei circondari di:
 - L'Aquila;
 - Avezzano;
 - Sulmona;
 - Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia.

Art. 12 Principi istituzionali e organizzativi

1. I Circondari provinciali sono istituiti, modificati o soppressi con deliberazione del Consiglio provinciale, con gli stessi criteri fissati per la modifica dello Statuto.
2. Per assicurare un reale decentramento delle funzioni dell'Ente, i Circondari dispongono – secondo le determinazioni del Consiglio provinciale – di servizi ed uffici decentrati, eventualmente anche autonomi, dotati di personale e mezzi adeguati.
3. Il regolamento stabilisce i criteri organizzativi nonché le forme di partecipazione degli enti e dei cittadini all'attività dei Circondari e prevede forme di pubblicità degli atti della Provincia.

Art. 13 Deleghe ad altri enti locali

1. La Provincia può delegare alle comunità montane, ai comuni ed alle loro unioni l'esercizio delle proprie funzioni riferite ad effettive esigenze di decentramento e di funzionalità.

Art. 14 Sviluppo sostenibile¹

1. La Provincia assume a fondamento della politica di sviluppo del proprio territorio, la qualità ambientale, l'economia sostenibile e la coesione sociale, sostenendo l'interazione tra le popolazioni e le aree protette.
2. Sono punti qualificanti delle proprie funzioni:
 - la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali ed energetiche;

¹ Articolo aggiunto dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

- l'istituzione di aree protette di valenza intercomunale integrate al sistema dei Parchi e delle riserve naturali, la promozione e conoscenza dei valori ambientali- culturali, le tipicità delle produzioni locali e le attività tradizionali, la qualità ambientale dei borghi attraverso l'ospitalità d'eccellenza;
- la promozione turistica per le sue bellezze naturali, artistiche, architettoniche e archeologiche e la valorizzazione dei prodotti tipici eno-gastronomici e artigianali.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 15 Forme di partecipazione²

1. La Provincia favorisce, attraverso agenzie, forum, consulte, disciplinate da appositi regolamenti, la partecipazione dei cittadini e delle loro libere associazioni ed organizzazioni alla sua attività, promuovendo altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 16 Libere forme associative

1. La Provincia favorisce, anche su base comprensoriale, la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale.
2. A tal fine istituisce un albo delle associazioni formalmente costituite che abbiano una stabile organizzazione nel territorio provinciale e una significativa rappresentanza degli interessi diffusi o collettivi.
3. La Provincia sostiene le attività e le iniziative delle strutture associative formalmente riconosciute e stabilisce forme di consultazione e di collaborazione nella trattazione di questioni di comune interesse.

Art. 17 Istanze e petizioni

1. Ogni cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Presidente della Provincia un'istanza o una petizione per promuovere interventi di competenza degli organi istituzionali della Provincia.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento il Presidente della Provincia, previo accertamento della ricevibilità e dell'ammissibilità dell'istanza o della petizione da parte dell'ufficio preposto, adotta le determinazioni del caso o ne investe l'organo competente – che deve esprimersi nei successivi 30 giorni – informandone contestualmente il proponente.

Art. 18 Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti di competenza della Provincia che investano la tutela di interessi collettivi, presentando proposte puntuali e complete, corredate da adeguata relazione illustrativa.
2. La proposta è presentata al Presidente della Provincia che, entro 60 giorni dal ricevimento - previa istruttoria dell'ufficio preposto - ne esamina la ricevibilità e l'ammissibilità e la trasmette all'organo competente, dandone contestuale informazione al proponente.
3. Se di competenza del Consiglio o della Giunta provinciale, la proposta è inserita – rispettivamente

² Articolo così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta - nell'ordine del giorno della prima seduta successiva utile e dev'essere comunque decisa non oltre 60 giorni dal completamento dell'istruttoria.

Art. 19 Partecipazione dei cittadini dell'U. E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti

1. Nei rapporti con la propria amministrazione e nell'accesso ai servizi pubblici, in forma diretta o in concessione, la Provincia garantisce ai cittadini dell'Unione Europea gli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani, nel rispetto delle condizioni e dei limiti contenuti nelle norme comunitarie e nazionali. Analogo trattamento è assicurato agli stranieri regolarmente soggiornanti, secondo i principi stabiliti dalla legge, conformandosi allo spirito della Carta europea dei diritti fondamentali.
2. La Provincia istituisce una consulta permanente di cui fanno parte gli organismi formalmente rappresentativi dei soggetti di cui al comma precedente - che abbiano sede nel territorio provinciale - alla quale sono sottoposte tutte le questioni riguardanti i diritti di cittadinanza europea e l'applicazione di norme a favore degli stranieri.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta, garantendo la rappresentanza proporzionale delle categorie sociali coinvolte. Lo stesso regolamento individua forme di comunicazione e di informazione dell'attività delle istituzioni provinciali di comune interesse.
4. E' istituita la figura del Consigliere Straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri, maggiorenni residenti nei circondari della Provincia dell'Aquila, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Provinciale.³
5. L'elezione di cui al precedente comma avviene di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e viene disciplinata da apposito regolamento.⁴

Art. 20 Conferenze istituzionali

1. La Provincia, in relazione ai programmi da realizzare, indice conferenze con i sindaci e gli amministratori dei comuni e degli organismi dipendenti, anche su ambiti territoriali limitati, per le opportune consultazioni, ai fini della più efficiente e coordinata predisposizione ed attuazione dei programmi stessi.

Art. 20 bis Commissioni per le pari opportunità e Conferenza delle elette⁵

1. La Provincia, nel rispetto dei diritti della persona, riconosce la parità fra i sessi e le persone, quale dimensione culturale capace di produrre rinnovamento nell'organizzazione sociale; promuove azioni positive intese a realizzare pari opportunità di accesso al lavoro e di presenza nella società; sviluppa e favorisce modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni adeguate alla pluralità di esigenze delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini.
2. La Provincia, nel rispetto dei diritti delle donne sanciti dalle leggi della Repubblica, della Regione e dallo Statuto, istituisce la commissione per le pari opportunità che si avvale della Conferenza delle elette nei Consigli dei Comuni della Provincia, secondo le modalità stabilite da idonei regolamenti. La commissione per le pari opportunità riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sulle forme di discriminazione individuale, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

³ Comma aggiunto dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

⁵ Articolo aggiunto dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

Art. 21 Referendum

1. E' ammesso lo svolgimento di referendum su questioni di natura generale concernenti materie di esclusiva competenza della Provincia, su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori della provincia o di un terzo dei consigli comunali, ovvero con delibera del Consiglio provinciale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il referendum non può essere effettuato sulle materie finanziarie, sul bilancio, sullo statuto, sui regolamenti degli organi di governo e sul piano territoriale di coordinamento.
3. La consultazione referendaria può essere effettuata una sola volta l'anno, con eventuale abbinamento dei referendum ammessi dal Consiglio Provinciale.
4. Il regolamento stabilisce le procedure, le modalità e gli effetti del referendum. Resta comunque escluso lo svolgimento di consultazioni e di referendum in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO II - TRASPARENZA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 22 Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici, fatti salvi quelli riservati per espressa indicazione della legge. Con regolamento sono individuati i casi in cui il Presidente della Provincia può, con provvedimento motivato, vietare temporaneamente l'esibizione di determinati atti in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 23 Diritto di accesso e di informazione

1. La Provincia garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la conoscibilità degli atti, la partecipazione degli interessati al procedimento, il diritto all'informazione e l'accesso alle strutture e agli uffici dell'amministrazione da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
2. La Provincia, con il regolamento di cui all'art.22, detta le norme per garantire il più ampio diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi e per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
3. La Provincia, ai sensi della legge 07.06.2000, n.150 e allo scopo di fornire ai cittadini un'adeguata informazione sull'attività dell'Ente, istituisce un proprio ufficio stampa.

Art. 24 Procedimento Amministrativo - Principi

1. La Provincia impronta la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla legge.
2. La Giunta, qualora non sia già espressamente previsto da legge o da regolamento, stabilisce, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, nonché l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale.
3. L'Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
4. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento è comunicato a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dal provvedimento possano subire un pregiudizio.
5. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
6. Ogni provvedimento amministrativo emesso dall'Amministrazione deve essere motivato, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Art. 25 Responsabile del procedimento

1. Il dirigente assegna a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è responsabile del singolo procedimento il dirigente competente.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti interessati; in ogni atto devono essere indicati il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Art. 26 Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio provinciale dei criteri e modalità per la concessione stessa.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO**Art. 27 Finalità**

1. La Provincia istituisce l'ufficio del Difensore civico con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione provinciale.
2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini, in piena autonomia e senza alcun vincolo gerarchico o funzionale. Egli è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 28 Elezione e durata

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia. Dopo le prime due votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti stessi.
2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Egli decade comunque con lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Art. 29 Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini residenti nella Provincia che siano eleggibili alla carica di consigliere provinciale e che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Le candidature, corredate da adeguato curriculum, devono essere presentate – a seguito di avviso pubblico da diffondere sul territorio provinciale - alla Segreteria generale della Provincia almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio provinciale chiamato a deliberare in merito e pubblicate in elenco all'Albo Pretorio.

Art. 30 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:
 - a. i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in carica e coloro che sono stati candidati a cariche elettive di qualsivoglia natura nella precedente consultazione elettorale;
 - b. i componenti della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
 - c. i dipendenti dell'Amministrazione provinciale, gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni.

Art. 31 Incompatibilità

1. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica o con incarichi direttivi in organismi politici o sindacali.
2. Per tutta la durata del mandato il Difensore civico non può svolgere alcuna attività di lavoro autonomo o dipendente né esercitare attività di carattere commerciale o imprenditoriale. Alle cause di ineleggibilità originarie o sopravvenute e a quelle di incompatibilità si applicano le norme previste per gli amministratori degli enti locali.

Art. 32 Cessazione dalla carica

1. Il Difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.
2. L'ineleggibilità e l'incompatibilità sono dichiarate dal Consiglio provinciale.
3. La revoca è disposta con deliberazione del Consiglio provinciale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 33 Compiti

1. Il Difensore civico ha il compito di segnalare alle autorità competenti –di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti interessati – gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione provinciale nei confronti dei cittadini singoli o associati.
2. Il Difensore civico svolge altresì la funzione di controllo eventuale - nei casi e secondo le modalità stabiliti dall'art.127, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - nonché quella di riesame dei ricorsi avverso il diniego o il differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione provinciale, di cui all'art.15 della legge 24 novembre 2000, n.340.

Art. 34 Poteri istruttori

1. Per lo svolgimento della sua funzione il Difensore civico può acquisire copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti del procedimento nonché ogni altra informazione che ritenga necessaria. Egli, inoltre, può:
 - a. convocare il responsabile del procedimento;
 - b. accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;
 - c. svolgere ogni altro intervento presso gli organi amministrativi e di controllo per la soluzione di questioni che coinvolgano posizioni soggettive o interessi diffusi e collettivi.
2. Gli interventi del Difensore civico non possono avere corso qualora sulla medesima questione sia pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. In caso di inerzia dell'Amministrazione, il Difensore civico segnala la questione agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ovvero alle competenti strutture amministrative, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio.
4. Il Difensore civico può partecipare alle sedute del Consiglio provinciale senza diritto di voto e, se richiesto dal Presidente del Consiglio o da un quarto dei consiglieri assegnati, può esprimere opinioni o pareri.

5. Il Difensore civico può esercitare l'azione popolare.

Art. 35 Rapporti di coordinamento e collaborazione

1. Il Difensore civico coordina i suoi interventi, per quanto occorra, con quelli del Difensore civico della Regione e dei difensori civici degli altri enti locali.
2. La Provincia può autorizzare il Difensore civico ad assumere ufficio analogo per conto di uno o più comuni della provincia. Le relative convenzioni sono approvate dal Consiglio provinciale.

Art. 36 Sede, indennità e mezzi

1. Il Difensore civico ha sede presso gli uffici provinciali del Capoluogo.
2. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione in misura corrispondente a quella del Presidente del Consiglio provinciale; allo stesso competono altresì le indennità di missione ed i rimborsi spese, secondo le modalità di legge.
3. L'Amministrazione mette a disposizione il personale, le strutture e i mezzi necessari per consentire all'ufficio del Difensore civico di perseguire efficacemente le proprie finalità.

Art. 37 Relazione annuale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i principali casi di ritardo e di irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando – ove lo ritenga – osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio provinciale si pronuncia sulle questioni sollevate entro 60 giorni dal ricevimento.
3. Con apposito regolamento si provvede ad ogni ulteriore disciplina dell'ufficio del Difensore civico.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 38 Organi della Provincia

1. Sono organi di governo della Provincia:

- a. Il Consiglio Provinciale;
- b. il Presidente della Provincia;
- c. la Giunta Provinciale.

2. Sono organi a rilevanza Istituzionale:

- a. Il Presidente del Consiglio;
- b. la Conferenza dei capigruppo;
- c. le Commissioni consiliari;
- d. il Collegio dei revisori.

Art. 39 Consiglio Provinciale – Composizione

1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e dai consiglieri provinciali.
2. Ai lavori del Consiglio partecipano gli assessori provinciali senza diritto di voto.

Art. 40 Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo che individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti. La funzione di indirizzo politico – amministrativo è altresì espressa con risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi e criteri ai quali deve conformarsi l'attività della Provincia. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa; dispone di adeguate risorse finanziarie, nonché di adeguate strutture organizzative.
2. Il Consiglio esercita le potestà e adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.
3. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il proprio funzionamento con il quale definisce anche le modalità di individuazione dei servizi, delle attrezzature, delle risorse umane e finanziarie di cui deve essere dotato, nei limiti delle effettive disponibilità.

Art. 41 Consiglieri provinciali

1. Il consigliere rappresenta l'intera Provincia senza vincolo territoriale di mandato ed ha il diritto dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni.

2. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende, enti, istituzioni e concessionari di servizi da essa dipendenti, le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all'espletamento del suo mandato, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il consigliere, oltre al potere di iniziativa di cui all'articolo 54, può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, nonché mozioni, interrogazioni ed ogni atto di sindacato ispettivo.
4. Il consigliere ha diritto a percepire, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni formalmente istituite e convocate. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone in indennità di funzione. La misura della indennità è determinata con deliberazione del Consiglio che fissa anche l'entità delle detrazioni in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.

Art. 42 Entrata in carica – Durata

1. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I relativi provvedimenti devono contenere l'espressa indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

Art. 43 Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta ed indirizzate al Presidente del Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo generale della Provincia nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve provvedere alla surroga del consigliere con le modalità previste dalla legge.

Art. 44 Decadenza del consigliere per assenza

1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto, entro trenta giorni, l'assenza alla seduta del Consiglio.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'arco dell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'attivazione del procedimento per la dichiarazione della decadenza con contestuale avviso all'interessato, il quale può far pervenire al Presidente del Consiglio le sue giustificazioni entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine, il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Art. 45 Consigliere anziano

1. Consigliere anziano è colui che ha riportato la cifra individuale elettorale più alta (in termini percentuali), con esclusione dei candidati alla carica di Presidente.

Art. 46 Commissioni consiliari⁶

1. Sono istituite commissioni consiliari permanenti, per aree organiche, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio determina il numero e i poteri delle Commissioni Consiliari permanenti, che sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ogni gruppo.
3. Il Presidente del Consiglio provvede alla nomina dei componenti delle commissioni su indicazione dei capigruppo.
4. Il regolamento determina, altresì, l'organizzazione ed il sistema di votazione delle commissioni nonché le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal regolamento.
5. I Presidenti delle Commissioni speciali, istituite con finalità di controllo, sono eletti tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione. Tali commissioni sono composte, in eguale numero, da consiglieri della maggioranza e delle opposizioni.
6. Alle commissioni permanenti può essere conferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione dei criteri-guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione generale qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole della Commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.
7. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire Commissioni d'inchiesta. Esse rendono noti al Consiglio i risultati delle indagini svolte entro un termine fissato nella delibera di istituzione. La presidenza delle Commissioni di inchiesta è assegnata ad un rappresentante dei gruppi consiliari delle opposizioni.
8. Il Consiglio può istituire, inoltre, Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
9. Le Commissioni consiliari possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni, del Presidente della Provincia o degli Assessori, nonché, previa comunicazione allo stesso Presidente della Provincia, dei Dirigenti provinciali, degli amministratori e Dirigenti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Possono, inoltre, invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 47 Commissione consiliare di vigilanza e garanzia

1. E' istituita la commissione permanente di vigilanza e garanzia con il compito di verificare la corrispondenza dell'attività amministrativa degli organi della Provincia, nonché delle aziende, enti, istituzioni e concessionari di servizi che da essa dipendono, ai programmi ed agli indirizzi dell'Amministrazione.
2. La commissione è composta da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.
3. La Presidenza è attribuita ad un rappresentante dei gruppi di opposizione.

⁶ Articolo così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

4. Il Presidente del Consiglio nomina i componenti designati dai capigruppo ed il Presidente della commissione eletto dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, nel proprio seno.
5. ⁷
6. La commissione presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte e sulle verifiche effettuate che, previo parere della conferenza dei capigruppo, viene inserita all'ordine del giorno per l'esame e la discussione in Consiglio.

Art. 48 Commissioni consiliari speciali e d'indagine

1. Su proposta del Presidente della Provincia, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri provinciali, il Consiglio può istituire Commissioni consiliari speciali con funzioni conoscitive, ispettive o di coordinamento e Commissioni d'indagine.⁸
2. Contestualmente alla istituzione, il Consiglio nomina il Presidente, definisce l'oggetto dell'attività delle commissioni e ne fissa il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 49 Commissione per le pari opportunità e conferenza delle elette⁹ **SOPPRESSO**

Art. 50 Commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. E' istituita la commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti, composta dal Presidente del Consiglio, dai Vice Presidenti del Consiglio e da sei Consiglieri di cui tre in rappresentanza della minoranza, nominati con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 46.
2. Partecipa di diritto alle riunioni della Commissione il Presidente della Provincia, senza diritto di voto.
3. La commissione esamina e verifica l'applicazione degli Statuti e dei Regolamenti sottoposti all'approvazione del Consiglio ed esprime parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli stessi.

Art. 51 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi formati anche da un solo Consigliere per assicurare la corrispondenza tra il gruppo e la lista elettorale rappresentata in Consiglio. Per la costituzione di nuovi gruppi occorre la presenza di almeno tre Consiglieri.¹⁰
2. I consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti, fanno parte del gruppo misto quale che sia il numero dei componenti. Non può essere costituito più di un gruppo misto.
3. Ciascun gruppo designa un capogruppo ed eventualmente un vice capogruppo dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Nelle more di detta comunicazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato la cifra elettorale individuale più alta.¹¹
4. E' possibile costituire, comunque, un unico gruppo di maggioranza corrispondente alle liste o gruppi di liste che hanno appoggiato il candidato eletto Presidente della Provincia. E' altresì possibile costituire uno o più gruppi di minoranza, corrispondenti alle liste o gruppi di liste che hanno

⁷ Comma abrogato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

⁸ Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

⁹ Articolo abrogato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

¹¹ Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

appoggiato il candidato o i candidati non eletti Presidente della Provincia.¹²

5. Il regolamento stabilisce le norme di organizzazione dei gruppi consiliari anche per quanto concerne la dotazione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, in relazione alla loro consistenza.¹³

Art. 52 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, è presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa il Presidente della Provincia o un assessore da lui delegato.
2. La conferenza dei capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio. La conferenza viene consultata, prima di ogni seduta del Consiglio, per l'organizzazione dei lavori nonché ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, la conferenza non sia stata consultata antecedentemente alla seduta del Consiglio, il Presidente del Consiglio ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta che può ugualmente svolgersi salvo decisione contraria del Consiglio.
4. I due Vice Presidenti del Consiglio partecipano, quali componenti effettivi, alla Conferenza dei Capigruppo.¹⁴

Art. 53 Funzionamento degli organi

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari si tengono nella sede della Provincia e sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
2. Su motivata disposizione dei rispettivi Presidenti, il Consiglio, la Giunta e le commissioni possono essere convocati e riuniti in altra sede che, di norma, coincide con quella di uno dei comuni ricadenti nel territorio provinciale.
3. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente del consiglio con avvisi scritti da inviarsi al domicilio dei consiglieri, unitamente all'elenco degli argomenti, almeno cinque giorni liberi prima della data della seduta. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato purché l'avviso venga recapitato almeno 24 ore prima della seduta.
4. L'appello dei consiglieri deve essere effettuato dal Presidente, o su incarico di questi dal Segretario Generale, entro e non oltre un'ora da quella di convocazione. In caso di seduta deserta viene redatto apposito verbale, con l'indicazione dei consiglieri intervenuti.
5. Il Consiglio provinciale può deliberare in prima convocazione se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Ai fini di quanto sopra non viene computato il Presidente della Provincia.
6. Si considera di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, la seduta

¹² Comma aggiunto dalla deliberazione n.30 del 25 maggio 2006

¹³ Comma aggiunto dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

¹⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione n.30 del 25 maggio 2006

che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati per la prima convocazione.

7. Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri che risultano assenti alla prima.
8. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene, 24 ore prima, depositata nell'ufficio di segreteria, a disposizione dei consiglieri, con i documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Le proposte di deliberazione depositate in ritardo rispetto ai termini del comma 8, possono essere sottoposte, in seduta di prima convocazione, all'esame del Consiglio previa illustrazione, da parte del Presidente del Consiglio, della loro urgenza e previa votazione favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 54 Deliberazioni del consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza. Il voto è espresso in forma palese, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti persone.
2. Per la validità delle votazioni occorrono, in ogni caso, almeno cinque voti favorevoli.
3. Non si computano, per la determinazione del numero dei votanti, coloro che si astengono dalla votazione.
4. Le delibere del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
5. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) alla Giunta provinciale;
 - c)¹⁵
 - d) alle commissioni consiliari in sede redigente;
 - e) a ciascun Consigliere provinciale.

Art. 55 Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i Consiglieri provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la discussione di detti argomenti.

¹⁵ lettera abrogata dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

3. Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si applicano anche al Segretario Generale.

Art. 56 Prima adunanza – adempimenti

1. La prima adunanza del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine, anch'esso perentorio, di dieci giorni dalla data di convocazione.
2. In detta adunanza il Consiglio, presieduto dal consigliere anziano, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla convalida del Presidente della Provincia e dei consiglieri nonché alla eventuale surrogazione di questi ultimi, nei casi previsti dalla legge.
3. Il Consiglio riceve poi il giuramento del Presidente della Provincia di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 57 Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo gli adempimenti di cui all'articolo 56, procede all'elezione dell'ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vice Presidenti.
2. Prima dell'inizio delle votazioni, il consigliere anziano dà comunicazione delle candidature pervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
3. E' proclamato eletto Presidente del Consiglio il consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
4. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al comma 3, si procede a successive votazioni ed è proclamato Presidente il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
5. Il Presidente del Consiglio assume le sue funzioni non appena eletto.
6. Il Consiglio, quindi, riceve le comunicazioni del Presidente della Provincia circa la nomina del Vice Presidente e della Giunta e procede all'elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome; risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età. Il Presidente del Consiglio nomina il Vice Presidente Vicario. I due Vice Presidenti assumono le funzioni appena eletti.
7. I componenti dell'ufficio di presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio, salvo dimissioni volontarie e sono revocabili a seguito di mozione presentata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.¹⁶
8. La mozione viene consegnata al Segretario Generale che l'acquisisce subito al protocollo e la trasmette al consigliere anziano, dandone notizia all'interessato ed al Presidente della Provincia. Il consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della mozione di revoca.
9. La seduta per l'esame della mozione di revoca è presieduta dal consigliere anziano.
10. La mozione di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia.

¹⁶ Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

11. Se dopo due votazioni non si ottiene la maggioranza di cui al decimo comma, si procede ad una terza votazione e la mozione è approvata se consegue la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
12. L'Ufficio di presidenza collabora con il Presidente del Consiglio nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari.

Art. 58 Presidente e Vice Presidenti del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a. rappresenta il Consiglio;
 - b. convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di almeno un quinto dei consiglieri in carica e ne formula l'ordine del giorno;
 - c. fissa la data di convocazione del Consiglio sentiti il Presidente della Provincia e la conferenza dei capigruppo;
 - d. presiede e dirige i lavori del Consiglio, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, tutela le prerogative dei consiglieri e l'esercizio dei loro diritti;
 - e. informa preventivamente i gruppi consiliari e i singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio fornendo, ove richiesto, adeguata documentazione;
 - f. nomina le commissioni consiliari permanenti su indicazione dei capigruppo, vigila sul loro funzionamento e ne coordina le attività;
 - g. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - h. esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità di carica entro i limiti stabiliti dalla legge.
3. Il Presidente del Consiglio non può presiedere le adunanze del Consiglio convocate per la discussione della proposta di revoca a sensi dell' art.57 – comma 7.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente Vicario, le relative funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente. In caso di impedimento temporaneo dell'intero ufficio di Presidenza, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
5. Distintivo del Presidente del Consiglio è una fascia di colore bianco e azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 59 Presentazione delle linee programmatiche¹⁷

1. Entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Provinciale un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi venti giorni, ciascun consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti dieci giorni, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, sottopone il documento al Consiglio nella sua forma definitiva per ottenerne l'approvazione.

¹⁷ Articolo così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

2. La medesima procedura deve essere seguita per l'eventuale adeguamento del documento.
3. L'attuazione delle linee programmatiche è oggetto di verifica biennale da parte del Consiglio. A tal fine il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro e non oltre sessanta giorni dallo scadere del primo e del secondo biennio di mandato, un documento in cui si illustrano, globalmente e per settori, l'attività svolta, i risultati ottenuti e lo stato di realizzazione del programma di governo.

Art. 60 Funzione di indirizzo¹⁸

1. La funzione di indirizzo, propria del Consiglio, si esprime in particolare nell'adozione, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente. Tale documento è adottato entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Tali indirizzi sono adottati per politiche, finalità ed attività omogenee e devono esplicitare i risultati da raggiungere.
3. Il Presidente della Provincia e la Giunta, forniscono, anche su richiesta del Consiglio, rapporti per settori di attività che consentano di apprezzare la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui ai commi precedenti.

¹⁸ Articolo così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

CAPO II - GIUNTA PROVINCIALE

Art. 61 Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore al massimo previsto dalla legge. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Presidente, con funzioni vicarie, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca.
3. Le dimissioni degli assessori sono presentate in forma scritta al Presidente; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Presidente provvede alla sostituzione con le stesse modalità di cui al primo comma.

Art. 62 Assessori

1. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti alla responsabilità dei dirigenti.
2. Il Presidente ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, con suo provvedimento, funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie e con delega a firmarne gli atti relativi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Il Presidente può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun assessore qualora lo ritenga opportuno.
4. Gli assessori esercitano funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo politico amministrativo nell'ambito delle materie loro delegate.
5. Gli assessori, ciascuno per le deleghe loro affidate, riferiscono in merito e formulano proposte alla Giunta. Emanano direttive ai dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentate dai consiglieri, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.¹⁹
6. Gli assessori, nell'ambito delle loro attribuzioni, si collegano con le espressioni della società civile per coglierne le istanze ed i bisogni da soddisfare attraverso l'azione amministrativa.

Art. 63 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta viene convocata secondo il calendario e l'ordine del giorno stabiliti dal Presidente.
2. Non sono ammesse alla votazione proposte sulle quali non siano stati espressi preventivamente pareri obbligatori, fatte salve le eccezioni di legge.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica e con la maggioranza assoluta dei voti.

¹⁹ Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse possono partecipare, su invito del Presidente, il Direttore Generale ed i Dirigenti. Il voto è palese salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono effettuate in forma palese.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 64 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario Generale o del Direttore Generale e dei Dirigenti.
3. Spetta, in particolare, alla Giunta:
 - a. collaborare con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - b. relazionare al Consiglio nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
 - c. definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
 - d. determinare gli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
 - e. adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO III - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 65 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia :
 - a. è il rappresentante dell'Ente;
 - b. ²⁰
 - c. ²¹
 - d. convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - e. può delegare, in relazione al compimento di singoli atti, la rappresentanza della Provincia ad assessori, consiglieri e dirigenti, nei casi in cui questi ultimi non abbiano già il potere di vincolare l'Amministrazione;
 - f. nomina, revoca e sostituisce i componenti della Giunta, sceglie il Vice Presidente ed attribuisce le materie di competenza degli Assessori, secondo quanto previsto negli articoli precedenti.
 - g. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h. nomina il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - i. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, sentita la Giunta e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti provinciali;
 - j. può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Spetta inoltre al Presidente della Provincia, salvo delega, l'emanazione degli atti che la legge attribuisce alla sua competenza.
3. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 66 Dimissioni del Presidente e mozione di sfiducia

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate in forma scritta ed indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla comunicazione al Consiglio.
2. Nei confronti del Presidente della Provincia può essere presentata una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.

²⁰ lettera abrogata dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

²¹ lettera abrogata dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, deve essere presentata al Presidente del Consiglio ed assunta immediatamente al protocollo della Provincia. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio stesso per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione medesima.
4. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 67 Principi di organizzazione

1. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione ed alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità ed orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
3. Gli uffici ed i servizi della Provincia si articolano in unità organizzative aggregate secondo quanto disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato dalla Giunta sulla base dei criteri definiti dal Consiglio.
4. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.
5. Gli incarichi di direzione sono conferiti, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e nel rispetto della disciplina dettata dai contratti di lavoro, a dirigenti di regola in servizio presso la Provincia, in relazione al merito, alla professionalità ed all'esperienza. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non può eccedere il mandato del Presidente. Detti incarichi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal regolamento e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
6. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento, l'Amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di dirigenti o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per il perseguimento di obiettivi determinati.

Art. 68 Segretario generale

1. La Provincia ha un segretario generale, iscritto nell'apposito albo nazionale.
2. La nomina, le funzioni e lo stato giuridico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge.
3. Il Segretario Generale sovrintende a che gli uffici competenti curino la trasmissione, se dovuta, degli atti deliberativi al Difensore civico nonché la trasmissione ai capi gruppo consiliari degli elenchi delle deliberazioni della Giunta provinciale, ed attesta, su dichiarazione del relativo responsabile, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.²²

²² Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2005

4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.²³

Art 69. Vice Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è coadiuvato dal Vice Segretario Generale - che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento - scelto dal Presidente della Provincia tra i dirigenti dell'area amministrativa con una anzianità di almeno cinque anni di servizio.²⁴

Art. 70 Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, con contratto a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento, il Direttore Generale scegliendolo tra il personale della pubblica amministrazione e del settore privato con comprovata esperienza e capacità in relazione alle funzioni della Provincia, con il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. La nomina del Direttore Generale ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente della Provincia. Il Direttore Generale continua ad esercitare le sue funzioni fino alla sua riconferma o alla eventuale nomina di un nuovo direttore e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente della Provincia.
3. L'incarico, previa deliberazione della Giunta, può essere:
 - a. revocato, con il venir meno del rapporto fiduciario, con obbligo di preavviso i cui termini sono concordati tra le parti;
 - b. rinnovato previa motivata valutazione positiva dell'operato, entro il termine di cui al comma due.
4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione della Provincia, nell'ambito delle funzioni attribuitegli. In particolare, predispone, il piano dettagliato degli obiettivi, previsto dall'art. 197 - comma 2 - lett. a) del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto decreto legislativo per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza. I Dirigenti della Provincia, a tali fini, rispondono al Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 71 Dirigenti

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi impartiti dagli organi di governo della Provincia, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.
2. I dirigenti perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.

²³ Comma aggiunto dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

²⁴ Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo. I dirigenti sono altresì chiamati a svolgere incarichi di presidente di commissioni per l'espletamento di gare nonché di concorso per l'assunzione di personale non dirigente.
4. I dirigenti preposti a strutture operative costituiscono, sotto la presidenza del Direttore Generale, ove nominato, ovvero del Segretario Generale, la conferenza dei dirigenti la quale svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di risorse economiche, di personale e strumentali, con le modalità previste dal regolamento.
5. La competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio, nonché il potere di conciliare e transigere, spettano ai dirigenti. Il regolamento di organizzazione può stabilire i casi in cui i dirigenti dovranno sentire il parere, non vincolante, della Giunta Provinciale, qualora il Presidente della Provincia, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per il governo dell'Ente.²⁵

Art. 72 Sistema di controllo interno

1. La Provincia si dota di strumenti di controllo interno adeguati a svolgere il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del sistema del controllo interno sono disciplinati dal regolamento.

²⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

CAPO II - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 73 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge dello Stato ed è disciplinato dal regolamento di contabilità.
2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalla legge.
3. Le risorse della Provincia derivano da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazione a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali.
4. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi correlati ai servizi di propria competenza.
5. I provvedimenti che determinano le misure e le condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, sono ispirati a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
6. Le risorse per il programma degli investimenti sono reperite secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali.
7. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con risorse proprie dell'ente e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicare l'equilibrio.
8. Gli uffici della Provincia assicurano il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti, consentendo l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed informatiche;
 - informazione dei contribuenti ed utenti, mediante efficaci forme di comunicazione che assicurino loro piena conoscenza degli obblighi cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 74 Demanio e patrimonio

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili, elencati in inventari da aggiornare annualmente.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli responsabili che rispondono della loro conservazione.
3. I beni immobili del patrimonio disponibile sono, di norma, dati in affitto o locazione con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività ed a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Il ricorso ad affitti e locazioni con corrispettivi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari sono stabilite dal regolamento.

Art. 75 Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia è riservato alla legge dello Stato.
2. La contabilità della Provincia è disciplinata dal regolamento.
3. Il bilancio annuale della Provincia deve osservare i principi di unità, di universalità, di integrità, di veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
4. La Provincia rispetta, nel corso della gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. Le risorse correnti devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge.
6. Le spese di investimento devono essere coperte da contributi in conto capitale, da finanziamenti derivanti da leggi speciali e dal ricorso al credito, unitamente ad eventuali risorse proprie.
7. Il Consiglio provinciale, contestualmente al bilancio annuale di previsione, approva il bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Abruzzo.
8. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili e individuano i programmi di intervento.
9. Il bilancio annuale ed i suoi allegati sono predisposti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi, interventi e progetti.
10. Sulla base del bilancio di previsione, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio provinciale e attribuendo ai dirigenti la responsabilità del loro conseguimento.
11. Il bilancio è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia, computando a tal fine il Presidente della Provincia.

Art. 76 Gestione del bilancio

1. Gli impegni di spesa dei responsabili dei servizi non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
2. Il sistema di contabilità, disciplinato dal regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 77 Risultati di gestione e rendiconto

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.
3. Il rendiconto e la relazione sono presentati dalla Giunta al Consiglio provinciale almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.

Art. 78 Controllo di gestione

1. Il regolamento disciplina la metodologia e le linee guida del controllo di gestione ed individua l'ufficio preposto, che riferisce direttamente al Presidente della Provincia ed alla Giunta.
2. Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa della Provincia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 79 Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dal Consiglio provinciale, con voto limitato a due componenti, tra gli appartenenti alle categorie professionali indicate dalla legge.
2. La durata dell'incarico, le cause di cessazione, le incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti all'affidamento degli incarichi dei componenti del collegio dei revisori sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.
3. Il Collegio dei revisori collabora nella funzione di controllo ed indirizzo svolta dal Consiglio ed esercita le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento.
4. Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono adottate a maggioranza.

Art. 80 Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento, con modalità che rispettino il principio della concorrenza. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.
2. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate, rispettivamente mediante reversali e mandati, questi ultimi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 81 Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 82 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti della Provincia sono responsabili in solido con la Provincia per i danni cagionati a terzi.

Art. 83 Responsabilità verso la Provincia

1. Gli amministratori ed i dipendenti della Provincia risarciscono l'Amministrazione per i danni che essa abbia subito, anche per il vincolo di solidarietà, in dipendenza di violazione di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.

Art. 84 Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si inseriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalla legge.

Art. 85 Responsabilità dei dirigenti

1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 86 Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni

1. La Provincia assicura i propri amministratori, il segretario generale, il direttore generale i dirigenti ed i responsabili dei servizi, contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 87 Patrocinio legale

1. La Provincia assume l'onere economico della difesa di un procedimento civile instaurato nei confronti di amministratori, del segretario generale, del direttore generale, dei dirigenti e dei dipendenti, direttamente connesso a fatti posti in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interesse con l'ente, ed in assenza di dolo o colpa grave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di procedimento penale allorché l'amministratore o il dipendente risultino definitivamente prosciolti, ovvero assolti con sentenza divenuta irrevocabile.

Art. 88 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni alle norme regolamentari ed alle ordinanze danno luogo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, disposta dal dirigente, consistente nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo e un limite massimo fissato con deliberazione della Giunta, ove non disposto da norme di legge.
2. In tutte le ipotesi in cui è prevista che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 89 Diritti del contribuente

1. Il regolamento disciplina gli istituti e detta le misure organizzative necessarie ad assicurare:
 - l'effettiva conoscenza e comprensione da parte del contribuente degli atti di natura tributaria emessi dall'Amministrazione;
 - la semplificazione dei procedimenti e la riduzione degli adempimenti di natura tributaria;
 - l'applicazione del principio di collaborazione e buona fede;

- l'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente, concernente l'interpretazione e le modalità di applicazione delle disposizioni tributarie emanate dall'Amministrazione, garantendo idonee forme di pubblicità a dette interpretazioni e modalità di applicazione;
- l'accertamento con adesione, mediante il quale definire, in contraddittorio con il contribuente, la pretesa tributaria;
- l'esercizio dell'autotutela, mediante la quale l'Amministrazione procede d'ufficio all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza, prima che venga instaurato un contenzioso.

CAPO III - SERVIZI PUBBLICI E CONTRATTI

Art. 90 Modalità di gestione dei servizi pubblici

1. L'assunzione dei servizi pubblici da parte della Provincia, consistente nella produzione di beni e nello svolgimento di attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata con le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la quantità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio provinciale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. I rapporti tra Provincia e gestore sono regolati da contratti di servizio; salvo il caso di esercizio in economia del servizio pubblico, la Provincia svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.
4. La Provincia garantisce forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
5. E' vietata la partecipazione di amministratori e dirigenti della Provincia, nonché di loro parenti e affini fino al quarto grado, agli organi di gestione dei servizi pubblici affidati a terzi.

Art. 91 Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale della Provincia è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92 Composizione dei gruppi in via transitoria²⁶
SOPPRESSO

Art. 93 Deliberazioni sullo Statuto e sue modifiche

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio provinciale con la procedura prevista dalla legge.

Art. 94 Entrata in vigore

1. Lo Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo; è affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.²⁷
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

Art. 95 Rinvio

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, trovano applicazione le norme regolamentari vigenti in quanto compatibili.
2. Dall'entrata in vigore dello Statuto le norme regolamentari in contrasto si intendono abrogate o modificate in conformità a quelle contenute nello stesso.

²⁶ Articolo abrogato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

²⁷ Comma così modificato dalla deliberazione n. 30 del 25 maggio 2006

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 36470

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it